SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1901-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. *Stampato n.* **1901**)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 1986
(V. *Stampato Camera n.* **3931**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° agosto 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Professioni - Trasporti stradali*)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico*:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 1. — 1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, è abrogato.

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: " quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta " sono soppresse.

3. All'articolo 7 della stessa legge n. 298 del 1974 la parola: " triennio " è sostituita dalla seguente: " quinquennio ".

4. Il comitato centrale e i comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 dicembre 1986.

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

Dopo l'articolo 1, *è inserito il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — 1. Con il presente decreto-legge si dà attuazione alle disposizioni con-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate ».

All'articolo 3:

al comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso.

Identico.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. — 1. Il primo comma dell'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

" Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31 "».

Identico:

« *Identico*:

" Ogni trasporto in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore ai 30 quintali deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31 " ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. — 1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« *Identico.*

Art. 4-*ter*. — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrano nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Identico.

Decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 155 del 7 luglio 1986* (*).

Modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 2.

1. La lettera *a*) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta

---

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986.

dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; ».

Art. 3.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31. ».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ».

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole « la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia » sono sostituite dalle parole « il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia ».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — SIGNORILE — GORIA — ROMITA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI